Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

TURISMO E GRANDI EVENTI: ECONOMIA, TERRITORIO E FISCO

«OLTRE L'EVENTO: IL VALORE CHE RESTA SUL TERRITORIO»

16/11/2026

GIANLUCA SCAVO

VICEPRESIDENTE FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA

CEO AIM GROUP INTERNATIONAL

ATTRARRE I GRANDI EVENTI

- Una destinazione competitiva offre un ecosistema integrato: infrastrutture, collegamenti, ricettività, servizi, cultura e sostenibilità.

- La candidatura nasce con largo anticipo, presidiando reti internazionali e individuando gli eventi coerenti con il territorio.

- Istituzioni, convention bureau, sedi congressuali, operatori, hotel e imprese devono presentarsi come un’unica squadra territoriale.

IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI

- L’organizzatore professionale traduce le potenzialità della destinazione in una proposta concreta, credibile e sostenibile.

- Dalla candidatura alla realizzazione coordina pianificazione, budget, fornitori, comunicazione, partecipanti, sostenibilità e imprevisti.

- Un evento ben organizzato rafforza la reputazione della città e favorisce ritorni turistici e nuove opportunità congressuali.

ISTITUZIONI E APPARATO PUBBLICO

- Le istituzioni non sono solo interlocutori autorizzativi, ma partner strategici fin dalla fase di candidatura.

- Governance chiara, mobilità, sicurezza, spazi, infrastrutture, servizi e tempi certi incidono sulla competitività del progetto.

- La collaborazione pubblico-privato e una programmazione di lungo periodo sono condizioni necessarie per competere a livello internazionale.

SOSTENIBILITÀ A 360°

- La sostenibilità ambientale riguarda mobilità, sedi, fornitori, materiali, digitalizzazione e misurazione degli impatti, anche secondo i principi ISO 20121.

- La sostenibilità economica richiede progetti solidi, con costi, ricavi, rischi, fiscalità e ricadute sul territorio valutati già in candidatura.

- La sostenibilità sociale si misura nella legacy: competenze, opportunità locali, relazioni internazionali, notorietà e benefici per la comunità.

IL VALORE DELLE CANDIDATURE

- Il Congresso Nazionale Forense di Torino 2025 ha coinvolto circa 2.500 professionisti, attivando ospitalità, ristorazione, mobilità e servizi.

- Il Congresso Giuridico Forense di Roma 2026 prevede circa 1.500 partecipanti e una filiera articolata di ricettività, sponsor, catering e servizi tecnici.

- Gli eventi non vanno attesi: occorre individuare le comunità coerenti con il territorio, costruire candidature credibili e favorirne il ritorno in Italia.





www.odcec.torino.it
www.linkedin.com/company/odcec-torino/
www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos

SLIDE 1

Turismo, grandi eventi e fisco. Evoluzione della normativa

Franco Vernassa – dottore commercialista in Torino

SLIDE 2

Fiscalità, diretta ed indiretta, riguarda:

1. Soggetti organizzatori quali tour operator, agenzie di viaggio, aziende del settore MICE – Meeting, Incentive, Convention, Events

2. Partecipanti all'evento: sportivi/atleti professionisti e non, dipendenti/managers di aziende, turisti/viaggiatori, ecc..

3. Sponsor che intervengono con varie modalità (tecnico, media, ecc..) e con diversi mezzi (fornitura beni e servizi in natura, erogazione di denaro, ecc..)

Per Eventi particolari sono previste agevolazioni fiscali e in materia di diritto del lavoro per persone fisiche e persone giuridiche: ad esempio, America's Cup a Napoli per il periodo 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2027

SLIDE 3

Le agevolazioni fiscali previste per l'America's Cup contenute nel DL 27 marzo 2026 n. 38, art. 8, commi 4-novies e 4-decies e DL 26 giugno 2026 n. 108, art. 3,riguardano in sintesi:

- L'esenzione IRES ed IRAP per l'attività istituzionale svolta dall'ente organizzatore e dalle squadre partecipanti,
- I rimborsi IVA su beni e servizi acquistati/importati per soggetti stabiliti in Paesi terzi privi di stabile organizzazione in Italia, direttamente necessari allo svolgimento dell'attività, eliminando il requisito di reciprocità tra Paesi,
- L'esenzione totale da IRPEF per i redditi di lavoro dipendente, assimilati ed autonomo percepiti nel 2026 e nel 2027 dalle persone fisiche non residenti che prestano la propria attività a favore dell'ente organizzatore o delle squadre partecipanti alla manifestazione sportiva
- La detassazione IRPEF del 65% anche per i redditi di lavoratori dipendente, assimilato ed autonomo percepiti da persone fisiche già residenti in Italia.

SLIDE 4

La tipologia di operatori della meeting industry (MICE) può includere:

- **diverse tipologie di operatori** quali professional congress organizer, Destination Management Company (DMC), meeting planner, event management agency, provider educazione continua in medicina, enti di formazione, docenti e formatori.
- **molteplici tipologie di eventi**: congressi associativi, convegni, corsi di formazione, webinar, Fad, eventi sportivi, spettacoli, cerimonie, incoming con servizi DMC, convention, eventi aziendali, attività di motivazione, incentivazione e team building, delegazioni a congressi nazionali ed internazionali.

In genere, ognuno di questi eventi prevede:

- un committente,
- uno o più degli operatori sopra indicati per i quali è core business
- un rapporto contrattuale tra il committente e l'operatore,
- viaggi e alloggio dei partecipanti,
- viaggi e alloggio dei relatori,
- una eventuale quota di iscrizione o di accesso,
- un'area espositiva per gli sponsor
- eventi sociali (cerimonia inaugurale, cena di gala, ecc..)

SLIDE 5

Le imprese organizzatrici possono essere:

- residenti in Italia oppure
- non residenti in Italia oppure
- con stabile organizzazione in Italia (ad es., per incoming)

L'evento, meeting, convention può essere organizzato in Italia oppure all'estero con:

- Individuazione location
- Alloggio dei partecipanti e servizi di ospitalità
- Trasporto dei partecipanti ed accoglienza in aeroporti, ecc...
- Altri servizi non accessori al trasporto ed all'alloggio (ad es., biglietto di accesso all'evento, food and beverage, entertainment, concierge)
- Organizzazione evento principale
- Organizzazione altre iniziative collaterali (turismo esperienziale, degustazioni, ecc..)

Il reddito delle imprese **«organizzatrici»** residenti in Italia è determinato secondo le usuali modalità (DPR 917/86 – vecchio testo unico o DLgs. 117/2026 dall'1 gennaio 2027 – nuovo testo unico).

I costi sostenuti dalle imprese **«committenti»** per l'organizzazione di eventi, convention, meeting, ecc.. sono costi di esercizio, deducibili dal reddito se inerenti l'attività.

I costi sostenuti dalle imprese per la **«sponsorizzazione»**, se inerenti alla produzione del reddito, sono deducibili purchè siano caratterizzati da un rapporto sinallagmatico tra il corrispettivo versato e l'attività promozionale svolta dallo sponsorizzato (da ultimo, Corte di Cassazione, ordinanza n. 8124/2026 sul caso di sponsorizzazioni sportive su gare automobilistiche di Formula 2).
La sponsorizzazione è un contratto bilaterale, a prestazioni corrispettive, in base al quale il soggetto sponsorizzato o sponsee si obbliga nei confronti dello sponsor ad effettuare determinate prestazioni pubblicitarie dietro versamento di un corrispettivo che può consistere in una somma di denaro, in beni o servizi, che lo sponsor deve erogare direttamente o indirettamente (*risoluzione Agenzia delle Entrate 14 novembre 2002 n. 356/E*).

Le imprese possono anche solo acquistare biglietti, da regalare a dipendenti, clienti e fornitori, per la partecipazione all'evento; in questo caso si rientra nelle **spese di rappresentanza** di cui all'art. 108, comma 2, TUIR e del DM 19 novembre 2008:
«Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:
a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 14 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 25 marzo 2025, n.33.»

Per chiarimenti, si veda la circolare Agenzia delle Entrate 19 luglio 2009 n. 34.

Ai fini IVA:

- applicazione dell'IVA ordinaria con eventuali limitazioni (ad es., per le spese di rappresentanza)
- per tour operator (TO) e agenzie di viaggio (AdV), applicazione del regime speciale IVA art. 74-ter DPR 633/1972 (art. 141 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10 – testo unico dall'1 gennaio 2027) sulla vendita di pacchetti turistici la cui definizione è contenuta negli artt. 32 e 33 del codice del turismo – Dlgs. 23 maggio 2011 n. 79.

Sul trattamento IVA dei pacchetti turistici e dei pacchetti ospitalità si veda la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 155 del 15 luglio 2024, che riguardava la fornitura di servizi del turismo esperienziale resi a persone che partecipano ad eventi di sport, intrattenimento, moda e cultura.

Per le società operanti nel MICE e per i TO/AdV, sarebbe comunque opportuno un tavolo di confronto con l'Agenzia delle Entrate per chiarire i numerosi punti aperti sulle tematiche IVA.

Il regime speciale non è riservato esclusivamente alle agenzie di viaggio ed ai tour operator (**qualificazione soggettiva**), ma si può estendere anche a qualsiasi impresa che acquista in nome proprio prestazioni turistiche da terzi per rivenderle a consumatori (**profilo oggettivo**).

Il concetto è declinato da consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE; da ultimo, vedasi la sentenza 10 settembre 2026, causa C-565/24:

- una società tedesca che commercializzava caffè tramite i «viaggi-caffè: escursioni in autobus ove i partecipanti visitavano siti turistici, ricevevano un pasto e avevano la possibilità di partecipare ad un programma turistico complementare ed ovviamente venivano invitati ad acquistare prodotti commercializzati dall'impresa.
- la società tedesca acquistava servizi di trasporto da terzi e li rivendeva in nome proprio ad un prezzo scontato rispetto al costo; il deficit residuo (margine negativo) era coperto dalla vendita del caffè e prodotti correlati
- la società applicava il regime IVA ordinario e detraeva l'IVA sul servizio di trasporto
- Il Fisco tedesco ha riqualificato le escursioni come operazioni soggette al regime IVA speciale delle agenzie di viaggio negando la detrazione IVA, anche in presenza di un margine negativo.

SLIDE 1

Codice del turismo (Dlgs. 79/2011) – art. 33 - definizioni

a) "servizio turistico«:

1) il trasporto di passeggeri;

2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non e' destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;

3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore [….]

4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1),2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;

b) "servizio turistico integrativo": *servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri; l'uso di parcheggi a pagamento nell'ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l'organizzazione di attivita' di intrattenimento o sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale;*

Codice del turismo (Dlgs. 79/2011) – art. 33

*c) **"pacchetto":** la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:*

1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;

2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui e' concluso il primo contratto a uno o piu' professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al piu' tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del
primo servizio turistico;

SLIDE 1

Grandi eventi e fiscalità internazionale

La tassazione di atleti, artisti e organizzatori non residenti

Prof. Mario Grandinetti

Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management «Valter Cantino»

Turismo e grandi eventi: economia, territorio e fisco · Torino, 16 novembre 2026

SLIDE 2

La regola interna: si tassa dove si gioca

Art. 23 TUIR

Reddito prodotto nel luogo della prestazione, non dove si firma o si incassa

Art. 25, c. 2, d.P.R. 600/1973

Ritenuta del 30% a titolo d'imposta: definitiva, senza deduzione di costi

Convenzione

Può ridurre o escludere il prelievo: va verificata caso per caso

30% compensi e premi pagati da imprese o enti commerciali a non residenti

20% premi sportivi dilettantistici (art. 36, c. 6-quater, d.lgs. 36/2021, che rinvia all'art. 30 d.P.R. 600/1973)

Pagatore estero senza stabile organizzazione: nessun sostituto d'imposta, l'obbligo passa al percipiente con la dichiarazione in Italia.

Art. 23 TUIR

Comma 1, lettera d)

Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: (…) d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;

Comma 2, lettera d)

Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: (…) d) i compensi corrisposti ad imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

Le ritenute

Art. 25, comma 2, d.P.R. 600/1973

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Art. 30, comma 2, d.P.R. 600/1973

L'aliquota della ritenuta è stabilita (…) nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere (…), nel venticinque per cento in ogni altro caso.

L’art. 17 del Modello OCSE

1 Par. 1 · Artisti e sportivi

Tassazione dove si esibiscono, senza soglie di permanenza né base fissa. Doppia imposizione eliminata con il credito nello Stato di residenza.

2 Par. 2 · Star companies

Lo Stato della fonte può tassare anche il compenso pagato alla società che gestisce le prestazioni dell’artista.

La norma interna:art. 23, c. 2, lett. d), TUIR

Compensi a società estere per prestazioni artistiche in Italia: ritenuta del 30% (art. 25, c. 2, d.P.R. 600/1973), ma solo se paga un residente o una stabile organizzazione

Se paga un soggetto estero: interposizione (art. 37, c. 3) e, in via residuale, abuso del diritto (art. 10-bis, c. 12)

Leggere la singola convenzione: soglie minime, esenzioni per eventi finanziati con fondi pubblici, modulistica

Art. 17 Modello OCSE

Paragrafo 1

Nonostante le disposizioni dell'art. 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato in qualità di artista dello spettacolo (attore di teatro, cinema, radio o televisione, musicista) o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

Paragrafo 2

Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito non all'artista o allo sportivo ma a un'altra persona, esso è imponibile, nonostante le disposizioni dell'art. 15, nello Stato contraente in cui l'attività è svolta.

Quattro casi frequenti

1 Il compenso globale

Tournée o sponsorizzazione stagionale: ripartire per giorni di prestazione e documentare il criterio

2 Immagine e sponsor

Connessi all'esibizione in Italia: art. 17. Sfruttamento autonomo: canoni o reddito d'impresa

3 Staff e tecnici

Allenatori, fisioterapisti, tecnici fuori dall'art. 17: spesso la ritenuta del 30% non è dovuta

4 Rimborsi spese

Somme pagate all'artista concorrono al compenso; spese sostenute dall'organizzatore no

Gli organizzatori non residenti

Imposte sui redditi

- Stabile organizzazione: art. 162 TUIR
- Un evento di una settimana difficilmente basta
- Edizioni ricorrenti, uffici e personale stabili: il rischio va valutato e documentato

IVA

- Accesso agli eventi tassato dove si svolgono (art. 7-quinquies d.P.R. 633/1972), anche B2B
- Identificazione diretta o rappresentante fiscale
- Dal 2025 eventi virtuali verso privati: luogo del cliente (dir. UE 2022/542)

Organizzatori non residenti

Art. 162, comma 1, TUIR

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (…) l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.

Art. 7-quinquies, comma 1, lett. b), d.P.R. 633/1972

Le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse. (…)

Cinque indicazioni operative

1. Qualificare il reddito: compenso, premio, canone, reddito d'impresa
2. Individuare il sostituto d'imposta e la sua presenza in Italia
3. Leggere la convenzione specifica, non il Modello OCSE
4. Documentare prima del pagamento: residenza, moduli, ripartizioni
5. Organizzatore estero: verificare in anticipo IVA e stabile organizzazione